

## La “Riforma Mastella” dell’Ordinamento giudiziario

Dopo un lungo e sofferto iter parlamentare è stata approvata la Legge 30 luglio 2007 n. 111, che modifica l’Ordinamento giudiziario.

Eccone i punti salienti:

- *Accesso alla Magistratura:* vengono abrogate alcune innovazioni molto criticate introdotte dalla “riforma Castelli” (eliminati il test psicoattitudinale e la scelta “preventiva” tra funzioni giudicanti e requirenti, così come il “corso concorso” che tra le altre cose prevedeva, in caso di fallimento delle prove finali, un ingresso nei ranghi della PA). Per accedere alla Magistratura è ora previsto un *concorso di secondo grado*, cui possono accedere solo *laureati in possesso di specializzazione post universitaria* (compreso il dottorato di ricerca), avvocati con cinque anni di iscrizione all’albo, magistrati di altre giurisdizioni o magistrati onorari, funzionari pubblici e docenti in materie giuridiche. Nelle commissioni d’esame ci saranno giudici, docenti universitari e avvocati. Dopo il concorso vi è un periodo di *tirocinio* che dura 18 mesi, di cui sei presso la Scuola superiore. Il CSM esprime il giudizio di idoneità.
- *Carriera dei magistrati:* introdotto un sistema di valutazione professionale che prevede, per i primi 28 anni di professione, controlli con cadenza quadriennale per tutti e un giudizio del CSM con provvedimento motivato. Una valutazione negativa reiterata può portare alla necessaria frequenza di corsi di rivalutazione professionale, ad eventuali assegnazioni ad altro incarico, ed anche alla **dispensa definitiva** dall’incarico. Le stesse funzioni non possono essere svolte per più di dieci anni di seguito dallo stesso magistrato. I magistrati dovranno seguire obbligatoriamente dei percorsi di formazione permanente formativi; se poi si intende svolgere la funzione di magistrato di Cassazione alla normale verifica di professionalità si dovrà aggiungere una specifica valutazione della capacità scientifica e di analisi delle norme. Anche su questo verranno valutati dal CSM, assistito da magistrati professori universitari e avvocati cassazionisti.
- *Passaggio di funzioni:* il passaggio di funzioni da giudicanti a requirenti e viceversa non potrà avvenire più di quattro volte nel corso dell’intera carriera: il magistrato deve aver svolto le stesse funzioni per almeno 5 anni prima del trasferimento. Esso comporterà il trasferimento del magistrato ad ufficio giudiziario di diversa regione (nel caso si tratti di un passaggio tra la funzione inquirente a giudice civile o del lavoro, e viceversa, sarà allora sufficiente cambiare provincia).
- La *Scuola superiore* viene riorganizzata e mantiene la competenza esclusiva per la formazione e l’aggiornamento dei magistrati.